

3

Giunta Regionale del Lazio

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 1986

Addì ventitre dicembre millenovecentottantasei, alle ore 13 nella sede della Regione Lazio in Roma, via C. Colombo, 212, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:

MONTALI SEBASTIANO	<i>Presidente</i>	MANCINI LAMBERTO.	<i>Assessore</i>
GALLENZI GIULIO CESARE	<i>V. Presidente</i>	PALIOTTA GIUSEPPE	»
ARBARELLO PAOLO	<i>Assessore</i>	PULCI PAOLO.	»
BENEDETTO RANIERO	»	SPLENDORI FRANCO	»
BERNARDI ENZO	»	TROJA GIACOMO.	»
CUTOLO TEODORO	»	TUFFI PAOLO	»
		ZIANTONI VIOLENZIO	»

Assiste il Segretario Dott. Saverio Guccione.

(*Omissis*)

Assenti: Assessori Pulci e Splendori.

DELIBERAZIONE N. 8200

Legge n. 1150/1942 - Approvazione della variante alle norme tecniche del piano particolareggiato n. 10/L di attuazione del P.R.G. di Roma per le zone industriali lungo la via Salaria.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

VISTA la deliberazione consiliare 23 ottobre 1979, n. 2928, con la quale il Comune di Roma ha adottato una variante all'art. 3 delle norme tecniche del piano particolareggiato n. 10/L attuativo del P.R.G. di Roma per il territorio «Via Salaria» compreso tra il fiume Aniene, la via Salaria, il Fosso Inviolatella e il fiume Tevere;

RITENUTO:

che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti — effettuata a norma dell'art. 15 della citata legge urbanistica — non sono state presentate opposizioni;

che il predetto piano particolareggiato è stato approvato da questa Giunta con la delibera n. 6153 del 14 dicembre 1979;

che l'attuazione del piano stesso viene disciplinata da apposite norme tecniche che all'art. 3 stabiliscono, tra l'altro, in mq 25.000 la misura massima dei lotti destinati alla media industria;

che con la citata delibera consiliare n. 2928 del 23 ottobre 1979, il Comune di Roma ha proposto di aggiungere all'art. 3 delle norme tecniche del p.p. 10/L il seguente ultimo comma:

«Per le aziende in esercizio al 25 maggio 1971, data di adozione del p.p. 10/L; le quali dimostrino di avere sin da allora la disponibilità diretta o altro titolo, di aree superiori ai 25.000 mq, non si applica il limite massimo predetto e, ferme le altre norme della presente disciplina per quanto attiene ai distacchi ed ai rapporti tra superfici coperte e scoperte, ne è consentito l'ampliamento e la trasformazione nei limiti delle superfici complessive disponibili alla suddetta data».

CONSIDERATO:

che la integrazione proposta prevede la deroga all'osservanza della misura massima del lotto edificabile per medie industrie, fissata dalla norma di p.p. in mq 25.000, per quelle aziende in esercizio alla data di adozione dello stesso p.p. 10/L (25 maggio 1971), le quali dimostrino di avere sin da allora la disponibilità di aree della superficie maggiore del limite come sopra fissato;

che la proposta stessa è stata formulata allo scopo di assicurare la conformità tra lo stato di fatto e di diritto relativamente ad aree con destinazione industriale la cui proprietà sia stata acquisita precedentemente alla data di adozione dello stesso p.p. 10/L (25 maggio 1971) è stata motivata dal Comune di Roma anche con l'esigenza di consentire sulle aree medesime lo sviluppo delle attività industriali programmate tenendo, altresì, conto dell'impossibilità per le Aziende interessate di trasferire la propria attività in altre sedi esterne al comprensorio del p.p. 10/L;

che sotto tale aspetto la variante proposta appare opportuna;

che, per quanto riguarda la rilevanza urbanistica della variante, non si ravvisano in essa elementi di turbativa dell'assetto territoriale e dei pesi insediativi definiti dal piano particolareggiato anche perché la modifica della norma riguarda specificamente situazioni preesistenti allo studio della articolazione zonizzativa e infrastrutturale dello stesso piano;

che, peraltro, esigenze analoghe a quelle che hanno determinato l'adozione della presente variante potrebbero sussistere anche per aziende insediate su aree destinate a «piccole industrie e magazzini»;

che, pertanto, si ritiene opportuno fare presente al Comune di Roma che, ove tali esigenze dovessero manifestarsi, potrà provvedere in analogia con la proposta di variante ora avanzata;

VISTO il voto n. 30/7 emesso dalla 1ª Sezione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale nell'adunanza del 13 febbraio 1982;

all'unanimità

DELIBERA

È approvata, ai sensi degli articoli 10 e 16 delle legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, la variante all'art. 3 delle norme tecniche del piano particolareggiato n. 10/L, attuativo del P.R.G. di Roma per il territorio «Via Salaria», adottata dal Comune di Roma con deliberazione consiliare 23 ottobre 1979, n. 2928 e riprodotta nelle premesse della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*)

IL SEGRETARIO

F.to: Dott. Saverio Guccione

IL PRESIDENTE

F.to: Sebastiano Montali

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione Regionale ha consentito
l'ulteriore corso nella seduta del 19 FEB. 1987 con verbale n. 782/14

Roma, li - 6 MAR. 1987

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



A handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop followed by a smaller loop and a short horizontal stroke.